

CIRCOLARE: NOVITA' FISCALI E DEL LAVORO DELL'ULTIMO PERIODO

RIFERIMENTI

Artt. da 6 a 22, D.Lgs. n. 13/2024
Provvedimento Agenzia Entrate 27.2.2026
Artt. 12, 28, 29 e 51 D.Lgs. n. 148/2026
Art. 1 co. 204 L. 199/2026
Artt. 19 e 25, DPR n. 633/72
Artt. 5 e 7, Legge n. 448/2001
Art. 1, comma 30, Legge n. 207/2024
Art. 1, comma 144, Legge n. 199/2025
Atto in indirizzo MEF 27.2.2025

+39.0541.626348
info@studiotorroni.com
Via Emilia n. 3009
Santarcangelo (RN)

IN SINTESI

In questa Circolare saranno illustrate le novità fiscali e giuslavoristiche introdotte nella stagione estiva e nel primo autunno 2026. In particolare, verranno trattate le novità fiscali in merito al CPB 2026-2027, al termine di detrazione dell'IVA e alla rivalutazione di terreni e fabbricati. Per quanto riguarda le novità giuslavoristiche verranno trattate le modifiche al trattamento della previdenza complementare e la modifica del trattamento dei fringe benefit dei dipendenti.

CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027: ULTIME NOVITA'

Il **D.Lgs. n. 13/2024** ha introdotto, a decorrere dal 2024, a favore dei soggetti ISA, titolari di reddito d'impresa / lavoro autonomo, il concordato preventivo biennale (CPB). Con Provvedimento 27.2.2026, l'Agenzia delle Entrate ha approvato il nuovo modello utilizzabile per comunicare i dati rilevanti ai fini dell'elaborazione della proposta di CPB 2026-2027, proposta che viene avanzata con riferimento al reddito 2025 (ultimo periodo d'imposta prima del biennio).

L'**adesione alla proposta di CPB 2026-2027** va effettuata **entro il 31.10.2026**. Il mod. CPB va presentato dai contribuenti che applicano gli ISA per il 2025 che intendono aderire alla proposta di CPB per il 2026-2027. La proposta CPB 2026-2027 potrà essere elaborata ed (eventualmente) accettata anche dai soggetti che hanno aderito al CPB 2024-2025. Sono **esclusi** ancora per il biennio 2026-2027 i **contribuenti in regime forfettario**.

Recentemente è stato pubblicato il D.Lgs. 7.8.2026, n.148 correttivo della Riforma fiscale (c.d. "**Decreto Omnibus**") contenente, tra l'altro, alcune **novità** in materia che di seguito illustriamo in sintesi. In particolare, le nuove disposizioni, contenute negli artt. 28 e 29 del citato Decreto, sono applicabili dal CPB 2026-2027 e sono generalmente riservate ai contribuenti che rinnovano l'adesione.

POTENZIAMENTO BENEFICI PREMIALI: Ai sensi dell'art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 13/2024, per i periodi d'imposta oggetto di CPB, ai soggetti che aderiscono alla proposta dell'Agenzia sono riconosciuti i benefici premiali ISA di cui all'art. 9-bis, comma 11, DL n. 50/2017 (esclusione disciplina delle società non operative, esonero visto di conformità, esclusione accertamenti basati su presunzioni semplici, ecc.).

Il Decreto in esame introduce il nuovo comma 1-bis all'art. 14, D.Lgs. n. 13/2024 prevedendo il **potenziamento** dei seguenti **benefici premiali ISA per chi rinnova la proposta per il biennio CPB 2026-2027**:

- compensazione crediti (esonero visto di conformità);
- IVA: la soglia passa da € 70.000 a € 100.000 annui;
- imposte dirette / IRAP: la soglia passa da € 50.000 a € 70.000 annui;
- rimborsi IVA: l'esonero dal visto / prestazione garanzia passa da € 70.000 a € 100.000 annui;
- termini di decadenza per l'accertamento: l'anticipazione dei termini (art. 43, DPR n. 600/73 e art. 57, DPR n. 633/72) viene fissata a 2 anni.

La nuova disposizione è applicabile soltanto in caso di rinnovo del CPB.

SANATORIA 2020-2023 E RINNOVO CPB 2026-2027: Il Decreto Omnibus riconosce **ai soggetti che hanno applicato gli ISA, soltanto in caso di rinnovo del concordato, l'accoppiata CPB 2026-2027 e sanatoria annualità 2020-2023**. Non possono invece accedere alla sanatoria i soggetti che aderiscono al CPB 2026-2027 non avendo aderito in precedenza al CPB 2024-2025. La sanatoria, o meglio il "regime di ravvedimento", delle predette annualità prevede la graduale determinazione del maggior imponibile e dell'imposta richiesta per la definizione, in base al punteggio ISA di ciascun anno con regole analoghe a quelle delle precedenti sanatorie (2018-2022 e 2019-2023). È altresì previsto l'**allungamento dei termini di decadenza dell'accertamento** (anche nei confronti dei soggetti che non utilizzano la sanatoria).

DETRAZIONE DELL'IVA SULLE FATTURE RICEVUTE TARDIVE: ALLUNGATI I TERMINI

Tra le novità introdotte dal c.d. "Decreto Omnibus", di particolare rilievo risulta essere la **modifica del termine entro il quale è possibile esercitare il diritto alla detrazione dell'IVA a credito** nell'ambito delle liquidazioni periodiche ovvero della dichiarazione annuale, fissato dall'art. 19, DPR n. 633/72, e annotare le relative fatture nel registro degli acquisti, ai sensi dell'art. 25, DPR n. 633/72. Di fatto, a seguito delle novità in esame viene "ripristinata" la situazione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dal DL n. 50/2017.

Risulta pertanto che **l'IVA a credito può essere detratta, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto** (anziché con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto).

DECORRENZA DELLE NUOVE DISPOSIZIONI: Come sopra evidenziato, il D.Lgs. n. 148/2026 è in vigore dal 12.8.2026 e per le disposizioni in esame non è stata prevista una diversa / particolare decorrenza. Si ritiene pertanto che le stesse sono applicabili alle operazioni / acquisti effettuati (ex art. 6, DPR n. 633/72) a decorrere dalla predetta data. È possibile che le nuove disposizioni risultino applicabili anche agli acquisti effettuati prima del 12.8.2026 per i quali il termine previgente di esercizio del diritto alla detrazione (entro il mod. IVA 2027 relativo al 2026) non è ancora scaduto.

LA RIVALUTAZIONE DI TERRENI E PARTECIPAZIONI ALL'1.1.2026

Con l'art. 1, comma 30, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) il Legislatore ha previsto a regime la possibilità di **rideterminare il costo di acquisto di:**

- **terreni edificabili e agricoli** posseduti a titolo di **proprietà, usufrutto**, superficie ed enfiteusi;
- **partecipazioni** (anche possedute a titolo di **proprietà / usufrutto**), comprese quelle negoziate in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione.

La rivalutazione interessa i **"beni" posseduti alla data dell'1.1 di ciascun anno, non in regime d'impresa**, da parte di persone fisiche, società semplici e associazioni professionali, nonché enti non commerciali. L'art. 1, comma 144, Legge n. 199/2025 (Finanziaria 2026) ha aumentato, a decorrere dall'1.1.2026, dal 18% al **21% l'imposta sostitutiva** dovuta per la rivalutazione delle **partecipazioni**. Inoltre, l'art. 27, D.Lgs. n. 148/2026, c.d. "Decreto Omnibus", per i **titoli / quote o diritti** non negoziati in mercati regolamentati emessi da imprese residenti in Stati a regime fiscale privilegiato (c.d. Stati black list), individuati in base ai criteri di cui all'art. 47-bis, TUIR, ha aumentato l'aliquota al 36%.

È fissato al 30.11 il termine entro il quale effettuare:

- la redazione / asseverazione della perizia di stima;
- il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta.

TFR E PREVIDENZA COMPLEMENTARE: LE NOVITÀ DAL 1° LUGLIO 2026

La novità centrale, scattata il 1° luglio 2026, trasforma il vecchio “silenzio-assenso” in un meccanismo molto più stringente di adesione automatica che si applica sia ai dipendenti di prima assunzione sia ai dipendenti non di prima assunzione, mentre non riguarda chi ha già un rapporto di lavoro dipendente in essere.

Le novità si traducono anche in nuovi e precisi obblighi informativi e di verifica in capo ai datori di lavoro fin dal momento dell'assunzione del lavoratore. È previsto l'obbligo di consegna di un'informativa dettagliata che specifichi le nuove regole del meccanismo di adesione automatica e indichi in modo puntuale le forme pensionistiche collettive previste dai contratti collettivi (CCNL), applicati in azienda alle quali verrà destinato il TFR in caso di silenzio da parte del lavoratore.

1 - LAVORATORI DI PRIMA ASSUNZIONE: Con riguardo ai dipendenti del settore privato di **prima assunzione successiva al 30 giugno 2026**, intendendo per tali i lavoratori assunti per la prima volta in qualità di dipendenti privati, il nuovo meccanismo di adesione automatica implica che, al momento della prima assunzione, il **lavoratore** sia **considerato “aderente” alla previdenza complementare salvo** che il lavoratore rinunci all'adesione automatica nel **termine di 60 giorni** dalla data di assunzione.

REGOLE ED EFFETTI DEL MECCANISMO DI ADESIONE AUTOMATICA: La verifica va eseguita dal datore di lavoro sulla base dei contratti collettivi che si applicano alla sua azienda prendendo a riferimento la data di assunzione del lavoratore.

Qualora siano presenti più forme pensionistiche di riferimento l'adesione automatica si perfeziona:

- alla forma individuata con accordo aziendale ovvero, in sua assenza,
- alla forma alla quale risulti iscritto il maggior numero di dipendenti dell'azienda.

RINUNCIA ALL'ADESIONE AUTOMATICA: La rinuncia all'adesione automatica è diretta conseguenza della scelta espressa del dipendente di:

- destinare il TFR a una forma pensionistica complementare da lui prescelta;
- mantenere il TFR presso il datore di lavoro o il Fondo di Tesoreria INPS, nel caso in cui il datore sia soggetto all'obbligo di versamento al suddetto fondo.

2 - LAVORATORI RIASSUNTI: Con riferimento ai **dipendenti riassunti**, intendendo per tali i titolari di un pregresso rapporto di lavoro come dipendenti privati.

LAVORATORI RIASSUNTI CON ADESIONE IN ESSERE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: Il meccanismo di **adesione automatica opera** anche per i **lavoratori riassunti** che attivano un nuovo rapporto di lavoro dipendente successivamente al 30 giugno 2026 e che risultino avere in essere, al momento dell'assunzione, un'**adesione** a una **forma pensionistica complementare con destinazione del TFR**, qualora gli stessi **non vi rinuncino espressamente** nel termine di **60 giorni**.

La rinuncia all'adesione automatica prevede tuttavia come unica possibilità di destinare il TFR a una forma pensionistica complementare scelta dal lavoratore.

Per tali lavoratori non è infatti possibile mantenere il TFR secondo il regime di cui all'articolo 2120 C.c., dunque, in azienda o presso il Fondo di Tesoreria INPS.

LAVORATORI RIASSUNTI SENZA ADESIONE IN ESSERE ALLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE: I lavoratori che, sulla base della dichiarazione da fornire in fase di assunzione, risultano aver **in precedenza** mantenuto il **TFR presso il datore di lavoro** o, qualora ne ricorressero le condizioni, al **Fondo di Tesoreria INPS**, **non sono soggetti** al meccanismo dell'**adesione automatica**.

Per tali dipendenti, pertanto, non opera il termine di 60 giorni per la scelta e il datore continuerà ad applicare la disciplina prevista dall'articolo 2120 C.c., senza versare alcuna somma a previdenza complementare. Resta ferma per loro la possibilità di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.

3 - LAVORATORI ESCLUSI: Il meccanismo dell'**adesione automatica** e il conseguente **termine di 60 giorni** per la sua revoca **non si applicano**, per espressa previsione normativa:

- ai **lavoratori domestici**;
- ai **dipendenti delle pubbliche amministrazioni**;
- qualora **prima della scadenza** del periodo di **60 giorni** il **rapporto di lavoro cessi**, anche qualora l'interruzione del rapporto di lavoro avvenga nel corso o al termine del **periodo di prova**;
- i lavoratori assunti con contratti a **tempo determinato inferiori a 60 giorni**;
- per i lavoratori che nel precedente rapporto di lavoro hanno aderito alla previdenza complementare e hanno poi **riscattato interamente la posizione individuale maturata**.

DECRETO OMNIBUS: NOVITA' PER IL CALCOLO DEL FRINGE BENEFIT AUTO

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 dell'11 agosto 2026 il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 interviene sulla modifica della disciplina sulla determinazione del valore ai fini fiscali del fringe benefit auto ad promiscuo di cui alla lettera a), comma 4, art. 51, TUIR;

Vengono **confermate le aliquote ai fini della quantificazione forfetaria del fringe benefit**:

il valore del fringe benefit si calcola sul costo chilometrico delle Tabelle ACI (su percorrenza convenzionale di 15.000 km) per una percentuale unica del 50%, ridotta al 20% in caso di assegnazione di veicoli elettrici plug-in ibridi e al 10% in caso di attribuzione di veicoli elettrici a batteria. Le percentuali così determinate sono state applicate a partire dai veicoli di nuova immatricolazione concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025.

Estensione dei termini: per i veicoli ordinati entro il 31/12/2024 e concessi nel 2025, si applicano le regole vigenti al 31/12/2024 (Senza più il precedente limite del 30/06/2025 per la consegna).

Durata della finestra transitoria: la disciplina transitoria delle regole vigenti al 31/12/2024, si applica fino al 31 dicembre del 5° anno successivo a quello di prima immatricolazione.

Penalizzazione per i veicoli datati: sia per il regime ordinario sia allo scadere del regime transitorio, dopo il 31 dicembre del 5° anno successivo alla prima immatricolazione, il valore del fringe benefit calcolato viene incrementato del 50%.

Scomputo trattenute: Le somme trattenute al dipendente per la concessione del veicolo (incluse quelle per accessori e allestimenti) possono essere portate in diminuzione del valore del fringe benefit.

Maggiorazione del 5%: In presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, considerare la relativa incidenza ai fini del calcolo del fringe benefit applicando la maggiorazione del 5% (valido dal 1° gennaio 2026 anche per i veicoli in regime transitorio).

Lo Studio Torroni rimane a disposizione per fornire ulteriori chiarimenti o approfondimenti su quanto illustrato nella presente circolare.

Come sempre, il nostro team è pronto a supportarvi con professionalità e competenza nelle scelte fiscali e nella gestione di tutte le novità normative.

Cordiali saluti